



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore

DE AMICIS TAMARA, Giudice

ROSI ELISABETTA, Giudice

in data 19/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 518/2023 depositato il 11/01/2023

proposto da

Poggio Verde Energia Società Semplice Agricola - 01500860539

Difeso da

Stefano Crisci - CRSSFN62R02H501Y

Cesare Fossati - FSSCSR89C07H501O

Alfredo Guacci Esposito - GCCLRD84M01E791L

Francesco Moroni - MRNFNC94H04H501X

Giannalberto Mazzei - MZZGNL72B27L845G

Elvezio Santarelli - SNTLVZ69A30H501E

Rappresentato da Andrea Stendardi - STNNDR67M26H501J

ed elettivamente domiciliato presso stefano.crisci@legalmail.it

contro

Gestore Dei Servizi Energetici - 05754381001

Difeso da

Valerio Cirimbilla - CRMVLR74D06H501P

Stefano Crisci - CRSSFN62R02H501Y

Stefano Petrecca - PTRSFN58H11H501D

ed elettivamente domiciliato presso v.cirimbilla@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- FATTURA FATTURA GSE 2022

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Poggio Verde Energia Società Semplice Agricola propone ricorso contro la fattura n. 1463386 emessa dal Gestore dei Servizi energetici SPA (GSE) avente ad oggetto la rettifica del prezzo di cessione dell'energia ai sensi dell'articolo 15 bis del DL 27 gennaio 2022.

La ricorrente sostiene che la fattura in questione sia qualificabile come atto tributario e lo impugna deducendo:

- illegittimità derivata per incostituzionalità dell'art. 15-bis del d.l. n. 4 del 2022 con riferimento all'art. 77. co. 2. della Costituzione.
- violazione di legge per causa della illegittimità costituzionale dell'art. 15 bis del d.l. n. 4/2022, per violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione
- violazione e falsa applicazione di varie disposizioni comunitarie, tra cui norme del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, violazione della Direttiva 2019/944, violazione degli articoli 17, 17 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
- violazione dell'articolo 7 della legge n. 212/2000 e degli articoli 3, 4 e 5 della Legge n. 241/1990
- illegittimità derivata in virtù dell'annullamento della delibera
- violazione dell'articolo 21 del DPR 633/72

Chiede l'accoglimento del ricorso, previa rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 bis del DL 4/2022, nonché l'accoglimento del ricorso previa disapplicazione del citato articolo 15bis, per contrasto col diritto Unionale, se del caso previa rimessione della questione dinanzi alla Corte di Giustizia UE, da ultimo annullamento dell'atto per vizi propri, con vittoria di spese.

Si costituisce in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. rappresentando in primis un difetto di giurisdizione e resistendo, in ogni caso, su tutti i motivi di ricorso ed i profili dedotti, chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assorbente d'ogni altro profilo dedotto, la preliminare questione relativa alla giurisdizione. L'atto impugnato, la fattura emessa dal GSE, non può infatti ritenersi un provvedimento rientrante nell'ambito di competenza del giudice tributario, sia mancando un'indicazione in tal senso nell'elenco tassativo previsto dall'articolo 19 del D.lgs. 546/92, sia non potendosi sostenere la natura di atto tributario neppure in una più ampia accezione. La fattura emessa dal GSE oggetto dell'impugnazione va a rideterminare un corrispettivo stabilito nel contratto di compravendita dell'energia elettrica, imponendo un prezzo particolare durante la contingenza economica del conflitto russo - ucraino. A prescindere da ogni valutazione sulla correttezza di tale meccanismo, non è dato comprendere come tale onere possa

qualificarsi come un “tributo”, non poggiando peraltro su una specifica capacità contributiva del contribuente, bensì inserendosi, mediante imposizione di un determinato prezzo, nel regolamentare un rapporto di tipo privatistico, al precipuo scopo di adeguamento di un prezzo di mercato.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia di I Grado di Roma dichiara il proprio difetto di giurisdizione e compensa le spese

Il Presidente relatore

Dott. Costantino Ferrara